nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

Modo di utilizzo del potere regolamentare del CNF

di Simona Guido

Le aule della giustizia amministrativa hanno recentemente visto la presenza del C.N.F. come amministrazione evocata in giudizio a difendere la legittimità degli atti adottati in esecuzione della delega introdotta con la L.n. 247/2012, che ha conferito al massimo organo di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura Italiana una potestà regolamentare per l'attuazione di numerose previsioni legislative.

Si era salutata con favore l'attribuzione dei poteri di impulso e regolamentazione poiché veniva, in tal modo, riconosciuta la possibilità, in capo al C.N.F., di contribuire alla fissazione delle regole - non solo deontologiche - destinate a normare la vita dei suoi iscritti che auspicavano (a buona ragione) di veder rappresentati gli interessi effettivi della categoria e, per la qualificazione dei suoi componenti, di vedere approntati testi normativi anzitutto legittimi e, quindi, qualitativamente superiori.

Ma le aspettative sono state disattese e, per mano del Giudice Amministrativo, i timori - circa l'illegittimità delle riforme C.N.F. - si sono rivelati fondati. In particolare, tutti sapranno che:

- Regolamento Specializzazioni. il Tar Lazio ha bocciato le 18 aree di specializzazione previste dal decreto, all'interno delle quali l'avvocato poteva sceglierne fino a due per diventare specialista. Secondo i giudici amministrativi, ***(Continua a pag.5)***

TRIBUNALE CIVILE

L' organizzazione dell'attività giudiziaria

di Mario Romita

Osservando (e non solo) la lavagna luminosa all'ingresso del Tribunale di Via Brenta, dove appunto è indicata l'attività giudiziaria nei vari settori del contenzioso civile, balza evidente la differenza tra il numero dei magistrati e quello dei giudici onorari impegnati nelle udienze, con un rapporto medio di uno a quattro. Inoltre, constatata l'enorme differenza del numero delle cause trattate, in ogni udienza, dai magistrati rispetto a quelle dei GOT, abbiamo ritenuto di svolgere una indagine al fine di conoscere i criteri adottati per lo svolgimento del contenzioso civile, ottenendo dal personale amministrativo i chiarimenti richiesti. Accertato che i magistrati sono 28 ed anche i GOT 28, abbiamo preso in esame –sulla lavagna luminosa suddetta– cinque giorni lavorativi settimanali (dal 24 al 28 ottobre 2016), con i dati relativi alle udienze nei vari settori (contenzioso civile, collegiali, esecuzioni mobiliari e immobiliari, fallimenti, volontaria giurisdizione e lavoro), nonché il numero dei magistrati e dei GOT impiegati giornalmente. Abbiamo quindi richiesto –ed ottenuto– i ruoli dei magistati e dei GOT del contenzioso civile in corso.

I dati emersi sono i seguenti:

Ogni magistrato tiene di rego la una udienza istruttoria settimanale, mentre i GOT tengono due o tre udienze.

Per il periodo preso in esame (24-28 ottobre scorso), al contenzioso civile sono assegnati giornalmente n. 3 magistrati e n. 10-12 GOT.

Per il settore Lavoro, solo il lunedì le udienze sono tenute da 5 GOT, mentre gli altri giorni da 4 magistrati.

I ruoli del contenzioso civile sono assegnati nel seguente modo.

Ogni magistrato ha un ruolo da 700 a 1000 cause, (tranne i Presidenti e i giudici della III sez., i cui ruoli sono da 150 a 400) delle quali ne vengono trattate circa 60 per due o tre udienze nel corso dell'anno, che vengono definite mediamente in tre anni.

Ogni GOT ***(Continua a pag.7)***

SOMMARIO

Editoriale del segretario (S.Guido) pag.1

Tribunale civile. L'organizzazione dell'attività giudiziaria (M. Romita) pag 1

Le misure di sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza violano i diritti protetti dall'art.2 Prot.4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (I. De Francesco) pag.2

Controversie finanziarie: il Giudice italiano prevale sulla Corte inglese (M. Todisco) pag.2

Chi paga l'onorario all'avvocato d'ufficio? (F. Perrone) pag 3

Nuova Legge Pinto. Gli ostacoli legislativi e burocratici per il pagamento dell'indennizzo (A. Medea) pag. 4

Le iniziative dell'AFL pag.6

L'angolo delle letture (A. Totaro Fila) pag.8

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

LE MISURE DI SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA VIOLANO I DIRITTI PROTETTI DALL'ART. 2 PROTOCOLLO 4 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

di Iolanda De Francesco

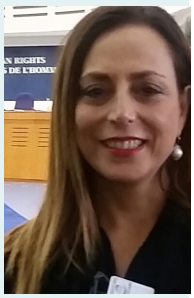

Con la sentenza di Grande Camera del 23 febbraio 201, resa nel caso DE TOMMASO CONTRO ITALIA , la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha affermato che le misure di sorveglianza speciale violano il diritto fondamentale della libertà di movimento, protetto dall'art. 2 Protocollo 4 della Cedu, poiché la legge nazionale non è sufficientemente precisa e prevedibile. Il principio qui ribadito dal giudice internazionale è che lo Stato può ingerirsi nei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione solo attraverso una legge "qualitativamente idonea" e, cioè, accessibile alla persona interessata e prevedibile quanto agli effetti.

La Corte ha reputato che legge n. 1423/1956, applicabile ratione temporis al caso di specie, non è sufficientemente prevedibile e precisa nei suoi effetti e lascia ampia discrezionalità al giudice

nazionale nella applicazione delle misure stesse, sia nell'an che nel quomodo, ciò perché, né le disposizioni in questione, né la giurisprudenza della Corte Costituzionale intervenuta più volte sulla normativa, hanno chiarito quali siano le circostanze in fatto, gli specifici comportamenti, ovvero le condizioni rilevanti per stabilire la pericolosità sociale dell'individuo ai fini dell'applicazione delle misure in questione. La mancanza di più specifiche indicazioni da parte del legislatore circa lo scopo e/o le modalità di applicazione ed il tipo di prescrizioni, come detto imprecise ed imprevedibili non offre, secondo il Giudice internazionale, una seria garanzia di tutela del ricorrente che è, così, esposto alla discrezionalità ed all'arbitrio dell'autorità che applica la misura, né tantomeno consente a chi la subisce di validamente conformare la propria condotta al precetto. Infatti l'art. 3 e 5 della legge n. 1453/1956 contiene, secondo il Giudice

(Continua a pag. 8)

CONTROVERSIE FINANZIARIE: IL GIUDICE ITALIANO PREVALE SULLA CORTE INGLESE

Il valore delle clausole di proroga in tema di responsabilità dell'intermediario straniero

di Massimo Todisco

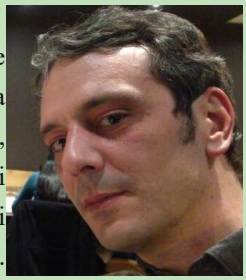

Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza del 6 dicembre 2016 in tema d'intermediazione finanziaria, definisce i confini di applicabilità dei patti di proroga della giurisdizione e si esprime riguardo l'incidenza dell'art. 5.3 Reg CE 44/01 sulla determinazione della competenza territoriale interna.

La lite veniva avviata dalla fondazione cassa di previdenza Alfa contro la società inglese d'intermediazione Beta, con sede secondaria in Milano, che aveva collocato il prodotto strutturato "CLN Xelo Ferras" e quindi cagionato una perdita di oltre 96 milioni di euro (a fronte di un investimento di 140 milioni).

Il giudice, esaminando le eccezioni preliminari sollevate da Beta, precisa che la clausola di proroga con cui si devolve al

giudice inglese "ogni controversia possa insorgere con riferimento" al contratto, va intesa in senso rigorosamente letterale (Corte Giust., sent. CE 3/7/97, C-269/95) ed è quindi applicabile alle sole liti "contrattuali". Non può pertanto riguardare quelle a carattere precontrattuale o aquiliano, qual è quella introdotta da Alfa che, con la domanda principale (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 2926/12), aveva allegato violazioni anteriori alla conclusione del master agreement (Cass. Civ., SS. UU., n. 26724 e 26725 del 2007). Né la recente giurisprudenza di legittimità, continua il giudice, che sembra abbandonare il consueto inquadramento della responsabilità precontrattuale in quella aquiliana, può applicarsi al caso specifico, in quanto è

(Continua a pag. 8)

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

Chi paga l'onorario all'avvocato d'ufficio?

Correva l'anno 1996, quando all'allora Segretario nazionale della FESAPI (acronimo della Federazione Sindacati Avvocati e Procuratori Italiani), Mario Besana, avanzai la proposta di portare avanti una politica in cui, piuttosto che piatire una riduzione delle aliquote fiscali in favore delle libere professioni (cosa che non si sarebbe (e non si è) mai avverata), si iniziasse a proporre una politica di compensazione, in cui gli onorari non percepiti per servizi resi alla collettività (es. avvocato d'ufficio) venissero riportati in detrazione dalle imposte annualmente dovute.

Restò un sogno.

Son dovuti passare trenta anni perché, a partire dal 17 ottobre 2016, sia ammesso il pagamento dei debiti dello Stato mediante la compensazione con imposte e contributi.

E cioè, l'avvocato che ha ottenuto un decreto di liquidazione per gratuito patrocinio potrà, con apposita procedura informatica, ridurre, di pari o minore importo, le proprie imposte dirette e indirette, ed anche tasse e contributi da pagare per i propri dipendenti.

La procedura, in sostanza è la stessa che ammette le compensazioni per i fornitori dello Stato (D.L. n. 35/2013) e per le imprese che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica a favore di condomini con esiguo reddito (Legge n. 208/2015).

A tal fine, il fondo per le spese di giustizia è stato dotato di 10 milioni di euro ed il ministero della Giustizia, con circolare del 3/10/2016, ha chiarito i meccanismi del pagamento.

Sono, quindi, compensabili tributi e contributi previdenziali degli avvocati, con quanto dovuto dagli stessi, in qualsiasi data i crediti siano maturati.

Resta sempre la possibilità per l'avvocato di compensare parzialmente il proprio credito, rinviando ad altro periodo d'imposta la compensazione del credito residuo.

Il meccanismo per dette operazioni prevede l'uso di fattura elettronica o di fattura cartacea registrata su piattaforma elettronica.

Successivamente dovranno essere effettuate alcune dichiarazioni (con modalità telematiche di firma digitale) di responsabilità circa l'avvenuta liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria e la mancata loro opposizione a tale liquidazione.

La citata piattaforma elettronica elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione con relative comunicazioni sia ai colleghi che all'Agenzia delle Entrate ed alla Cassa di Previdenza.

Detta richiesta di compensazione non opera automaticamente, ma dovrà essere accolta entro i termini in cui dovrà essere prodotta la dichiarazione dei redditi.

Ove ciò non avvenga, non si compia autonomamente alcuna compensazione, altrimenti al danno si aggiunge la beffa di dover comunque corrispondere la differenza di tributi e subire le conseguenti sanzioni.

Franco Perrone

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

Flash sulla nuova Legge Pinto

Gli ostacoli legislativi e burocratici per il pagamento dell'indennizzo

di Alfio Medea

(Testo integrale dell'articolo visionabile sul sito www.anflecce.it)

E' noto come l'aver ottenuto una condanna dello Stato al pagamento di un "equo indennizzo" ai sensi della L. 89/2001, c.d. "Legge Pinto", per ritardi nello svolgimento di un processo, dia ben poca soddisfazione nella fase successiva, quella relativa all'ottenimento del pagamento. Spesso, infatti, dopo aver superato vari ostacoli posizionati lungo la strada da percorrere per l'ottenimento della sentenza di condanna e dopo aver finalmente avuto il riconoscimento di quei pochi Euro (ora aggirantesi nell'importo medio di € 500,00, laddove la media delle pronunce della C.E.D.U. è di circa € 1.500) per ogni anno di ritardo subìto, il cittadino non riceve il pagamento da parte dello Stato, se non in tempi lunghissimi, aggirantisi su 4 o 5 anni, o anche di più.

La legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015, ha profondamente mutato i criteri per il riconoscimento dell'indennizzo ed ancor più per riuscire ad ottenerne il pagamento.

In particolare l'art. 5-sexies della L. 89/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l, della Legge di Stabilità 2016), prevede che il creditore, per ottenere il pagamento dell'indennizzo liquidato dalla competente Corte d'Appello, Sezione volontaria giurisdizione, deve rilasciare all'Amministrazione debitrice (Ministero della Giustizia o Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seconda dei casi in ragione dell'Ufficio giudiziario dinanzi a cui si è svolto il processo) una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445.

Con decreti ministeriali dell'Ottobre 2016 sono stati approvati i modelli per il rilascio della predetta dichiarazione, denominati : A- mod. Pinto persona fisica; B- mod. Pinto persona giuridica; C- mod. Pinto antistatario; D- mod. DSAN-eredi, da utilizzare per il pagamento.

Nel caso in cui Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della citata legge, per l'irragionevole durata dei processi svoltisi dinanzi al Giudice ordinario, al pagamento provvede il medesimo Ministero. Stante l'elevato numero di decreti ancora da pagare a causa dei modesti fondi assegnati, Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, ha perciò elaborato un Piano di rientro, reso possibile dalle maggiori risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2015-2017, e che si avvale della collaborazione offerta dalla Banca d'Italia per lo smaltimento delle pratiche di pagamento. A partire dal 1° dicembre 2015, il piano, che in origine ha riguardato principalmente la Corte d'Appello di Roma, è stato esteso alle Corti d'Appello, maggiormente gravate dal debito arretrato (Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno).

Nel caso in cui è il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad essere convenuto in giudizio e condannato per l'irragionevole durata dei processi svoltisi dinanzi ai Giudici amministrativi, contabili, tributari, è l'Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro competente per l'emissione di ordini di pagamento.

Tutto chiaro e tutto O.K.? Non vi è da illudersi! Basti considerare, a mo' d'esempio, che per poca chiarezza delle norme (ormai le leggi ,in Italia, a suo tempo patria del Diritto, non sono mai ben fatte!) e per una sorta di ottusità anche da parte di chi deve interpretarle ed applicarle, il pagamento dell'indennizzo tramite la Ragioneria della Corte d'Appello competente, nei modi e tempi di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 208/15), avviene solo se il Ministero "debitore" è il Ministero di Giustizia ; non così,invece, se trattasi del Ministero dell'Economia e Finanze! Per quest'ultimo caso, non vi è alcuna chiara indicazione sul modo di ottenere il pagamento, e le Ragionerie delle Corti d'Appello non sanno che pesci prendere.Anche i tentativi di pignoramento diretto presso le Ragionerie Territoriali dello Stato, sono generalmente infruttuosi. E così Il povero"cristo" che ha atteso anni per vedere definito il suo processo ed ha ancora dovuto attendere altri mesi/anni per ottenere il decreto liquidativo dell'indennizzo da parte della Corte d'Appello, deve prima far decorrere altri 6 mesi dal deposito della richiesta di pagamento, e poi attivare la procedura di ottemperanza dinanzi al TAR, che impiegherà altri mesi/anni per decidere; e se anche con questa nuova condanna dello Stato, non vi sarà il pagamento entro un certo periodo, il Commissario ad acta eventualmente nominato nella sentenza del TAR, dovrà adottare altri provvedimenti sostitutivi, con altra perdita di tempo!

Che giustizia è mai questa? Sicuramente, tutto ciò comporterà altre condanne da parte della C.E.D.U. di Strasburgo a carico dello Stato italiano, che –però- anzicchè adeguarsi, emette leggi e regolamenti sostanzialmente elusivi ed a discapito del cittadino.

Modo di utilizzo del potere regolamentare del CNF

(segue da pag. 1)

Via Arenula dovrà riscrivere l'elenco seguendo un «principio logico» nella scelta delle materie, che al momento «non è dato cogliere» poiché <<non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l'atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell'avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori >>. L'assenza di

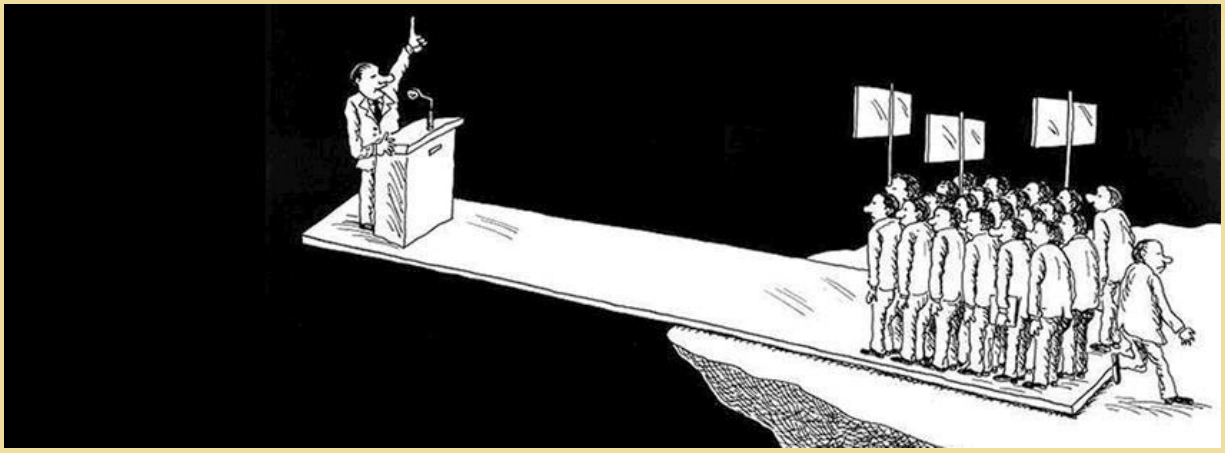

specificazioni e di definizioni puntuali è tale da conferire al C.N.F. una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell'art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo. Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.

- Regolamento c.d. giovani cassazionisti. Il TAR Lazio si è pronunciato accogliendo il ricorso presentato avverso il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015 di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all' "Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori", pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense a decorrere dal 14 dicembre 2015; L'art. 9, comma 2, del d.lgs. 96/2001 prevede, invero, la possibilità per i professionisti europei di iscriversi all'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, previa dimostrazione "di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia"; dal chè detto regolamento determina una discriminazione "a contrario" nei confronti degli avvocati italiani, a cui è preclusa la possibilità di iscriversi all'Albo speciale a seguito del dodicennio di attività.

- Regolamento elettorale. Dopo le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno sancito l'illegittimità del regolamento ministeriale 170/2014, anche le Sezioni Unite, con la sentenza n.2481 del 10/01/17 si sono pronunciate sul regolamento elettorale forense accogliendo i ricorsi avverso i provvedimenti del CNF e stabilendo che le sentenze del TAR vanno applicate anche retroattivamente. Per cui gli Ordini che hanno votato secondo il D.M. 170/2014 (tra cui quello leccese – seppure tale elezione non è stata poi impugnata), anche se prima delle sentenze del TAR, lo hanno fatto in applicazione di "norme regolamentari illegittime". Di contro – si deve precisare con non poca afflizione - che si è dato regolare seguito al Regolamento Rimborsi e Gettoni di Presenza (seduta amministrativa dell' 11/12/2015 e che troverete pubblicato sul sito C.N.F.) con cui il C.N.F. regolamenta circa il diritto (della consiliatura in corso) al (contestatissimo) Gettone di presenza per l'Ufficio di Presidenza, per tutte le attività inerenti il mandato determinato in misura forfettaria in euro 90.000,00 per il Presidente, euro 50.000,00 per il Vicepresidente, euro 70.000,00 per il Consigliere Segretario ed euro 50.000,00 per il Tesoriere, oltre (naturalmente) agli accessori di legge di cui all'art.3 citato regolamento!

Sin qui i fatti! A noi "avvocati della porta accanto" il compito di mantenere alto il prestigio dell'avvocatura; che risulta essere sforzo quotidiano faticoso ma imprescindibile.

Simona Guido

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

Le iniziative dell' AFL

SCONTI ED AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI CON LE CONVENZIONI DI AFL

La Salento copiatori Castromediano (Cavallino-LE) - Vendita ed assistenza fotocopiatrici multifunzione, prodotti informatici, toner ed inchiostri, arredi per studi professionali

Ristorante Guido & Figli - sconto 10% per il servizio al tavolo no self-service

Gulliver Salento Ncc Lecce - sconti su servizio taxi e navetta

Autonoleggio Alberto Fiaschi Roma - tariffe agevolate su noleggio auto per trasferte a Roma

ART COPY di Nicolaci Alessandra - materiale di cancelleria e fotocopie

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

TRIBUNALE CIVILE

L' organizzazione dell'attività giudiziaria

(segue da pag. 1)

– fatta eccezione per Tommasi, Maggiore, Di Noi e Carignani – tutti gli altri hanno un ruolo mediamente inferiore a n.200 cause, trattate in media nel numero di 20 per udienza e, in linea di massima, definite nel corso dell'anno.

Da quanto su rilevato, emergono alcune considerazioni.

Innanzitutto non si comprende perché il contenzioso ordinario non sia ripartito più equamente tra magistrati (n.28) e GOT (n. 28) –fermo restando l'esame preventivo dell'oggetto e del valore di ogni causa– tra i giudizi pendenti e quelli nuovi da assegnare ai GOT; in tal modo, ogni magistrato non solo tratterebbe, per ogni udienza, meno cause, ma potrebbe tenere più udienze istruttorie nel corso dell'anno, con il conseguente aumento di decisioni in tempi sensibilmente più brevi. Allo stato, infatti, appare squilibrato il numero dei magistrati assegnato alle udienze civili rispetto ai GOT, considerato che nella settimana presa in esame i primi sono 3 o 4 al giorno con ruoli pesanti, mentre i secondi sono ben 10-12 con poche cause da trattare. Ed allora, pur tenendo conto delle udienze Collegiali, di Volontaria Giurisdizione, mobiliari, immobiliari (dove sono presenti anche i GOT), appare evidente che una più equa ripartizione del contenzioso tra togati e onorari comporterebbe una maggiore e più spedita definizione delle controversie.

Nel settore LAVORO, del resto, l'operatività sembra organizzata in tal senso, considerato che nel corso della settimana le udienze sono tenute da 5 GOT ed altrettanti magistrati (anche se non si comprende perché i GOT sono impegnati tutti solo…. nell'udienza del lunedì).

UFFICIALI GIUDIZIARI –ESECUZIONI

È a tutti noto l'enorme disagio per le lunghissime attese (ore!) per le richieste di pignoramenti, sfratti e quant'altro.

Allo stato, l'ufficio è organizzato nel seguente modo. Vi sono allo sportello due soli operatori, che devono provvedere al ritiro ed alla restituzione degli atti, seguendo il numero progressivo di prenotazione. Considerate le richieste giornaliere (oltre duecento) ed il tempo necessario per ogni operazione –l'ufficio è aperto dalle ore 9 alle ore 12- l'attesa del proprio turno è mediamente di un'ora, considerato che vi è già una fila notevole prima dell'apertura dell'Ufficio.

Contribuisce ad aggravare la situazione il fatto che, per gli atti urgenti, non si segue la numerazione, per cui di fatto vi è una corsia privilegiata per i…. ritardatari –di regola- anche se con un maggior costo dovuto all'urgenza.

In conclusione, per un buon funzionamento del servizio, occorrerebbero non meno di quattro operatori, di cui uno per gli atti esenti e per il ritiro e gli altri per le richieste. Presi i contatti con il dirigente Aldo Petrelli, lo stesso ha dato la sua piena disponibilità per aumentare il personale, a condizione di poter avere lo spazio operativo con quattro sportelli disponibili per la ricezione ed il ritiro degli atti. Ora, se non vi è la disponibilità per dislocare altrove il servizio, a nostro avviso, anche con due stanze attuali, si potrebbe chiudere l'attuale accesso al pubblico e creare quattro sportelli prospicienti il corridoio (come per il servizio fotocopie al 3° e 4° piano del Tribunale), avendo così un servizio efficiente e meno disagevole sia per gli operatori che per il pubblico. Pur avendo in passato denunciato il mal funzionamento del servizio di ordinaria manutenzione (ascensori, impianti elettrici, ecc.) dei Palazzi di Giustizia di Viale De Pietro e Via Brenta (ottenendo buoni risultati all'edificio di Viale De Pietro, dove sono stati sostituiti alcuni ascensori e sistemati gli altri) – è opportuno tornare sull'argomento per denunciare l'approssimativo –per usare un eufemismo – servizio della ditta ITAL PULLI di Brindisi incaricata della manutenzione degli ascensori di Via Brenta.

All'inizio dello scorso agosto il primo (e più grande) dei due ascensori entrando a destra, è rimasto fermo sino a settembre; dopo le nostre sollecitazioni all'incaricato addetto presso il Tribunale, questi ci ha fornito gli estremi della ditta appaltatrice (la ITALPULLI di Brindisi), che è stata sollecitata più volte ad intervenire, visto che l'ascensore, dopo un paio di giorni dall'intervento tecnico, si fermava.

La ITALPULLI ha riferito (dopo sei mesi!!!) che era stato ordinato un pezzo di ricambio in fabbrica…Alla fine del 2016 l'ascensore era ancora fermo, e solo nel mese di gennaio è stato riparato.

Non è chi non veda l'assoluta negligenza della ditta appaltatrice, che sarebbe opportuno sostituire con altra locale, al fine di avere interventi immediati per un servizio efficiente.

Mario Romita

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

LE MISURE DI SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA VIOLANO I DIRITTI PROTETTI DALL'ART. 2 PROTOCOLLO 4 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(segue da pag.2) di Strasburgo, formulazioni generiche, dal contenuto estremamente vago ed indeterminato, anche con riguardo alle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, quale quella relativa al " vivere onestamente e nel rispetto delle leggi, senza prestarsi a sospetti". I giudici della Corte Europea si interrogano sul significato, evidentemente estremamente generico di questa prescrizione, al quale corrisponde un'altrettanta ampia discrezionalità dell'interprete ed incertezza del destinatario nel conformare la propria condotta agli obblighi imposti.

Sebbene, dunque, l'applicazione delle misure in questione sia avvenuta in forza di una legge domestica, della quale non è in discussione la sua accessibilità, nondimeno essa difetta del requisito della prevedibilità. In definitiva non essendo la legge nazionale "foreseeable " l'ingerenza attuata con l'imposizione delle misure di sicurezza si è rivelata illegittima, con conseguente violazione del diritto fondamentale della libertà di movimento protetto dall'art. 2 Protocollo 4 della Cedu.

Iolanda De Francesco - Presidente ATIDU Onlus

Per approfondimento del caso e della giurisprudenza della CEDU si rinvia al sito www.atidu.com

CONTROVERSIE FINANZIARIE: IL GIUDICE ITALIANO PREVALE SULLA CORTE INGLESE

(segue da pag.2) riferibile al solo caso di responsabilità precontrattuale della P.A. (Cass. Civ., sent. 14188 del 12/07/16) .

Per vero il tribunale ha escluso in modo poco convincente l'incidenza della pronuncia sul caso trattato perché, se è vero che il principio espresso riguarda i rapporti con la P.A., è altrettanto vero che il ragionamento sotteso interessa l'intero ambito della responsabilità precontrattuale. E in ogni caso la conclusione non sarebbe cambiata poiché quest'ultima – comunque la si classifichi – riguarderà di fatto sempre comportamenti antecedenti al contratto ai quali la clausola di proroga, nella necessaria suddetta accezione restrittiva, non potrà mai applicarsi. Secondo il tribunale è poi irrilevante che sulla medesima questione si sia già pronunciata la Corte di Londra: perché adita solo in un momento successivo. Rigetta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione, applicando il criterio temporale espresso nell'art. 27 Reg CE 44/01, e ritiene competente il giudice italiano. Accoglie invece l'eccezione d'incompetenza territoriale in favore del tribunale di Roma in applicazione dell'art. 5.3 Reg. CE 44/01, con cui si attribuisce competenza al giudice del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire che, quale norma speciale, prevale sugli artt. 19 e 33 cpc. ***Massimo Todisco***

L'angolo delle letture

a cura di Antonella Totaro Fila

Vittorio Bodini, tratto da "Tutte le poesie"

Lecce

Biancamente dorato
è il cielo dove,
sui cornicioni corrono
angeli dalle dolci mammelle,
guerrieri saraceni e asini dotti
con le ricche gorgiere.

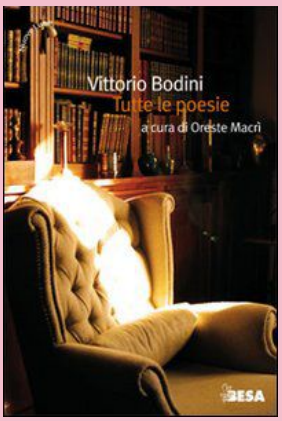

Un frenetico gioco
dell'anima che ha paura
del tempo,
moltiplica figure,
si difende
da un cielo troppo chiaro.

Un'aria d'oro
mite e senza fretta
s'intrattiene in quel regno
d'ingranaggi inservibili fra cui
il seme della noia
schiude i suoi fiori arcignamente arguti
e come per scommessa
un carnevale di pietra
simula in mille guise l'infinito.

Coordinamento e realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Simona Guido
Mario Romita
Iolanda De Francesco
Massimo Todisco
Franco Perrone
Alfio Medea
Antonella Totaro Fila